

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

La presente procedura, adottata dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO (siglabile Fondazione CRC), attua e disciplina apposito sistema di segnalazioni di eventuali irregolarità nell'ambito dell'attività svolta da parte della stessa Fondazione CRC. La procedura recepisce quanto previsto dal Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 (il "Decreto Whistleblowing") di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Quanto stabilito con la suddetta Direttiva si applica anche ai soggetti del settore privato, quale è la Fondazione CRC, in quanto ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

In forza della normativa in esame, oltre al segnalante, sono protetti da eventuali ritorsioni:

- il facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono tra di loro legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con tale persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o a favore del quale le persone lavorano.

Con il presente documento ("Procedura Whistleblowing"), la Fondazione CRC intende illustrare gli strumenti che possono essere utilizzati, nell'ambito del suo contesto, per la segnalazione di comportamenti illeciti ai sensi del Decreto Legislativo n.24/2023 e fornire, come previsto dalla normativa di riferimento, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali.

Riferimenti di Contesto

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento UE n.2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR");
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n.24, *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*;
- D.Lgs. 231/2001, *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione CRC.

Soggetto/persona che può segnalare (cd. Whistleblower)

Il Whistleblower è la persona che segnala. I motivi che inducono la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le persone segnalanti beneficiano di protezione a condizione che abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione.

Sono legittimati a segnalare, non soltanto i dipendenti della Fondazione CRC, ma tutte le persone che operano o che intrattengono rapporti con la Fondazione CRC, ovvero:

- stakeholder;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, fornitori e consulenti;
- membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e/o fornitori della Fondazione CRC.

Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing non si applicano (art. 1, D.Lgs. 24/2023):

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Il Segnalante è invitato ad effettuare segnalazioni il più possibile circostanziate e che offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire lo svolgimento delle dovute verifiche e il conseguimento di adeguati riscontri. Dopo aver effettuato una Segnalazione, il Segnalante che ravvisa la presenza di eventuali errori può darne immediata informazione attraverso lo stesso canale al quale è stata presentata la Segnalazione.

Ambito oggettivo di applicazione - cosa si può segnalare

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione CRC e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001, o violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato da Fondazione CRC;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Si dà atto che la Fondazione CRC, con delibera del 13.12.2007, ha nominato l'Organismo di Vigilanza (di seguito, "O.d.V.") e ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, in seguito periodicamente aggiornato. Nell'ambito del Modello, l'Organismo di Vigilanza ha attivato e gestisce i canali dedicati alle segnalazioni relative alle violazioni del Modello, consistenti nei canali PEC e della posta ordinaria.

Tali canali, per loro natura, essendo esclusivamente gestiti dai membri dell'Organismo di Vigilanza, senza possibilità di controllo, in nessun caso, da parte della Fondazione CRC o di altri soggetti, garantiscono il rispetto di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023. L'O.d.V. assicura il corretto svolgimento del procedimento, secondo i principi di indipendenza e imparzialità.

Sono quindi gestite direttamente dall'Organismo di Vigilanza le istruttorie relative a segnalazioni aventi ad oggetto condotte che integrano gli estremi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (cd reati presupposto).

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dall'O.d.V. è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'O.d.V. relativamente alle segnalazioni di cui alla normativa sul whistleblowing provvederà a:

- ✓ rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- ✓ mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, eventuali integrazioni;
- ✓ dare diligente seguito alla segnalazione;
- ✓ fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- ✓ garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le sanzioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottato dalla Fondazione CRC sono emesse anche nei confronti di coloro che dovessero risultare responsabili delle violazioni previste dalla nuova disciplina sul whistleblowing.

Il suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) è consultabile e scaricabile sul sito internet della Fondazione CRC al seguente link: <https://fondazionecrc.it/chi-siamo/statuto-e-regolamenti/>

Svolgimento dell'istruttoria

L'O.d.V.:

- rilascia al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- svolge un'analisi preliminare dei contenuti della segnalazione, per valutare la rilevanza della stessa in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;

- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti e laddove la Segnalazione non sia archiviata prende in carico la gestione della Segnalazione;
- mantiene le più opportune interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, eventuali integrazioni;
- redige la relazione finale, in cui sono indicate le attività istruttorie svolte, i relativi esiti e la valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti ed eventuali suggerimenti per impedire il reiterarsi dei comportamenti oggetto di segnalazione;
- se ravvisa eventuali profili di reato, ne informa il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale della Fondazione CRC, per le valutazioni e deliberazioni di competenza;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria, e adotta ogni consequenziale provvedimento;
- archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, ovvero in quanto la stessa:
 - risulti infondata per l'assenza di adeguati elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
 - presenti accertato contenuto generico dell'illecito, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
 - presenti documentazione a corredo non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il suo contenuto;
 - in caso di archiviazione, l'O.d.V. dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni della stessa.

Canali per la segnalazione - come segnalare

Canali di segnalazione interna

Il whistleblower potrà far pervenire la propria segnalazione in Fondazione CRC:

- tramite e-mail/PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata organismo.vigilanza@pec.fondazionecrc.it, istituito e gestito esclusivamente dai componenti dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione CRC;
- redigendo una segnalazione scritta, da far pervenire tramite posta o a mano. Il segnalante, pertanto, avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: nella prima busta dovrà indicare i propri dati identificativi, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento, nonché un indirizzo e/o un recapito mobile, onde poter gestire la segnalazione; nella seconda il contenuto

oggetto della segnalazione, in maniera da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe le buste, infine, dovranno essere a loro volta inserite in una terza busta chiusa, che rechi all'esterno la dicitura "Riservata/Personale" e che dovrà essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza, con sede a Cuneo (12100) (CN) - in Via Roma n.17 che ne curerà la protocollazione, anche mediante autonomo registro;

- oralmente, chiedendo un incontro con l'Organismo di Vigilanza della Fondazione CRC, mediante uno dei due suddetti Canali Interni istituiti. Tale incontro verrà organizzato entro un termine ragionevole. In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione sarà documentata a cura dell'O.d.V., mediante registrazione su di un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante la stesura di apposito verbale. In tal caso, il Segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Canale di segnalazione esterna

Tutte le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse generale dell'ente privato interessato, ovvero della Fondazione CRC e possono essere altresì effettuate, in subordine rispetto al suddetto canale interno, tramite il canale di segnalazione esterna.

Il canale di segnalazione esterna è affidato all'ANAC che, con l'entrata in vigore del Decreto legislativo in oggetto, potrà ricevere e dovrà gestire anche le segnalazioni esterne provenienti da soggetti appartenenti al settore privato. Segnalazioni, queste, che, ai sensi dell'art. 6, potranno essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- in mancanza di previsione o di attivazione di un canale di segnalazione interno nel contesto lavorativo di appartenenza, ovvero in presenza di un canale di segnalazione non conforme a quanto previsto dalla relativa normativa;
- nell'ipotesi in cui la segnalazione effettuata tramite il canale interno sia rimasta senza seguito;
- nell'ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, la stessa rimarrebbe senza seguito, ovvero possa determinare il rischio di ritorsione;
- nell'ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente per il pubblico interesse.

Per ogni informazione relativa alla segnalazione esterna affidata all'ANAC si rimanda al seguente link:

[Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Divulgazione pubblica

Il Segnalante può procedere tramite Divulgazione pubblica - per mezzo della stampa, dei mezzi elettronici o dei mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social network e nuovi canali di comunicazione quali facebook, twitter, youtube, instagram) - soltanto al ricorrere di determinate condizioni e purché nel pieno rispetto delle persone interessate ai sensi del quadro normativo vigente, come qui di seguito indicato, ovvero nel caso in cui:

- abbia già effettuato una Segnalazione interna ed esterna e non abbia avuto alcun riscontro entro le tempistiche prestabilite;
- abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Autorità Giudiziaria

Il soggetto tutelato si può rivolgere alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, ove ne ricorrano i presupposti, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Tutela della riservatezza

In ogni caso, viene garantita la riservatezza del segnalante, del Segnalato e di eventuali altre persone coinvolte, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Sono coperti da riservatezza, non soltanto il nome, ma tutti gli elementi da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il whistleblower e sopra riportate.

Protezione dei dati e conservazione dei documenti.

Tutto il materiale prodotto nel corso della procedura, dalla segnalazione, all'istruttoria fino alla richiesta di provvedimento viene indicato come "Riservato" e custodito dall'O.d.V.

Analogamente a quanto previsto dalle norme in materia di privacy, le cui prescrizioni devono comunque essere rispettate anche nell'ambito whistleblowing, è previsto il limite di tempo massimo di cinque anni (che decorrono dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura) di conservazione della documentazione relativa a ciascuna segnalazione.

Misure di protezione

Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata.

La Fondazione CRC a tal fine non tollera alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del Segnalante, del Segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro relativamente alla fondatezza della Segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del/dei responsabile/i.

Sono previste idonee misure di tutela anche a beneficio del Segnalato, al fine di prevenire qualsiasi discriminazione. L'inoltro e la ricezione di una Segnalazione non sono sufficienti ad avviare alcun procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato. Qualora si decida di procedere con l'attività di accertamento, il Segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 del Decreto Whistleblowing, resta ferma la possibilità per il Segnalante di poter comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Sono considerate ritorsioni: *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.

Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC ed è pubblicato sul relativo sito web, consultabile al link [Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), l'elenco degli Enti del Terzo Settore iscritti, che forniscono alle persone segnalanti

misure di sostegno ai sensi dell'art. 18, comma1 del D.lgs. Del 10 marzo 2023 n. 24.

Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulle protezioni dalle ritorsioni.

Informazione e Formazione

Le informazioni sulla presente Procedura sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro (bacheca presso la sede della Fondazione CRC e presso il Polo educativo Rondò dei Talenti), nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con l'organizzazione della Fondazione CRC e vengono comunicate alle rappresentanze sindacali presenti in Fondazione CRC. Tali informazioni sono inoltre pubblicate sul sito internet della Fondazione CRC al seguente link <https://fondazionecrc.it/chi-siamo/statuto-e-regolamenti/>

La formazione in materia di whistleblowing è inoltre inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Fondazione CRC.

L'informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti è pubblicata sul sito internet della Fondazione CRC sopra indicato.